

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 891/2011 DELLA COMMISSIONE

del 1° settembre 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) All'allegato V del regolamento (CE) n. 194/2008 sono elencate le entità soggette a restrizioni relative alle esportazioni, ai finanziamenti e agli investimenti a norma del medesimo regolamento.
- (2) All'allegato VI del regolamento (CE) n. 194/2008 sono elencate le persone, i gruppi e le entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati in base a tale regolamento.
- (3) La decisione 2011/504/PESC del Consiglio del 16 agosto 2011 <sup>(2)</sup> sostituisce gli allegati I e II della decisione 2010/232/PESC del Consiglio del 26 aprile 2010 <sup>(3)</sup>. Il regolamento (CE) n. 194/2008 attua la decisione 2010/232/PESC del Consiglio nella misura in cui è ne-

cessaria un'azione a livello dell'Unione. Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati V e VI del regolamento (CE) n. 194/2008.

- (4) Nel caso delle persone identificate nell'allegato IV della decisione 2011/239/PESC del Consiglio, gli effetti del loro inserimento nell'elenco dell'allegato II della medesima decisione sono sospesi. Di conseguenza, non è opportuno inserire i loro nomi nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 194/2008.
- (5) Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

1. L'allegato V del regolamento (CE) n. 194/2008 è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato VI del regolamento (CE) n. 194/2008 è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 2011

Per la Commissione,  
a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera

<sup>(1)</sup> GU L 66 del 10.3.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 212 del 18.8.2011, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 105 del 27.4.2010, pag. 22.

